

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Novel Comix”

DEFINIZIONI E FINALITÀ

ART. 1

L'Associazione "Novel Comix", costituita a Torino, il.....12/04/2016....., è un'ASSOCIAZIONE autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario.
Non persegue fini di lucro.

ART. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, così come dell'intera comunità, realizzando attività di promozione sociale, culturale, ricreativa e artistica.

In particolare, le specifiche finalità dell'Associazione sono:

- Sperimentazione ed espressione individuale e collettiva in ambito artistico e culturale.
- Attività espositiva e organizzazione di eventi (anche in collaborazione o all'interno di eventi più ampi).
- Promozione di una cultura delle pari opportunità tra i sessi e le etnie.
- Attività di promozione e divulgazione in ambito delle arti visive, dell'illustrazione, del fumetto e della narrazione grafica.
- Collaborazione con altri enti, associazioni, cooperative e con tutte le realtà del territorio.
- Promozione della creatività di autori indipendenti ed emergenti.
- Sviluppo di progetti legati all'editoria digitale e online, nazionale e internazionale.
- Creare networking tra autori ed editori.
- Promuovere le attività artistiche sul territorio nazionale.
- Divulgare il fumetto come forma espressiva.
- Partecipare ad eventi che promuovano la cultura narrativa visiva per avvicinare le persone al disegno ed alla sua comunicazione.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative e artistiche atti a lottare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

ART. 3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali, procedura agevolata dalla compilazione di un modulo prestabilito.

ART. 5

E' compito del Consiglio Direttivo, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di Novel "Nuova Associazione" ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il termine dovuto, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 6

I Soci hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'Associazione.
- Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione,
- Discutere ed approvare i rendiconti.
- Eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

ART. 7

Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

La quota sociale per il primo anno o anno di costituzione è stabilita in € 10,00; tale somma potrà poi essere soggetto di modifica nel corso degli anni a seguire, previa approvazione in sede di assemblea del Consiglio Direttivo.

ART. 8

La qualifica di Socio si perde per:

- Decesso.
- Mancato pagamento della quota sociale.
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- Espulsione o radiazione.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali.
- Denigrazione pubblica e documentata/comprovata dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci.
- L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento.
- Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee.
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione.

- L'arrecare in qualunque modo danni morali e materiali all'Associazione. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci immediatamente successiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi.
- Fondo di riserva.
- Quota sociale.

ART. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

ART. 13

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART. 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Partecipano all'Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante MAIL comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 16

L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 18 e 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno reso necessaria la convocazione.

ART. 17

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto od al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

ART. 19

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti, a disposizione dei Soci per la consultazione.

Le cariche presenti all'interno dell'associazione sono le seguenti:

- Presidente, carica univoca
- Vicepresidente, carica univoca
- Segretario, carica univoca
- Sindaco Revisore, per un minimo e massimo di tre persone
- Garanti, per un minimo e massimo di tre persone

ART. 20

L'Assemblea Generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- Approva le linee generali del programma di attività.
- Approva il rendiconto annuale.
- Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo.
- Elege gli organismi direttivi, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Garanti.
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Esso è composto da un minimo di tre membri e un massimo di dieci membri tutti rieleggibili.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Assemblea ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio.
- Il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e il Segretario, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Eseguire le delibere dell'Assemblea.
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.
- Predisporre il rendiconto annuale.
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale.
- Deliberare circa l'ammissione dei Soci.
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci.
- Stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali.
- Deliberare circa il cambio della sede legale e/o effettiva.
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni od Enti e, viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.
- Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore convocazione, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART. 25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 26

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART. 27

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno e straordinariamente ogni volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ART. 28

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART. 29

Le cariche di Presidente, Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea validamente costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'Assemblea, in tal caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione che dovrà essere devoluto preferibilmente oppure, in ogni altro caso, a norma del codice civile e delle leggi vigenti.

ART. 31

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Garanti; esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.